



Civile Sent. Sez. 1 Num. 10934 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Data pubblicazione: 26/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 17642-2014 proposto da:

ROCCA CARLO EDOARDO, FESTA DIEGO, MARTIN SUSANNA,
LODIGIANI GUIDO, RIVOLTA ETTORE, MALINARIC IGOR,
SECCARECCIA SARA, BRESSAN BRUNA, NAVE ASCANIO,
RAMOVINI EUGENIO, CAPUZZI EMIDIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso
l'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentati e
difesi dall'avvocato CARLO EDOARDO ROCCA, giusta
procure in calce; - ricorrenti -

contro

BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA, nella qualità

2016

544



di procuratore di BANCA ITALEASE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso l'avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TULLIO, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

e

ROCCA CARLO EDOARDO, FESTA DIEGO, MARTIN SUSANNA, LODIGIANI GUIDO, RIVOLTA ETTORE, MALINARIC IGOR, SECCARECCIA SARA, BRESSAN BRUNA, NAVE ASCANIO, MIGLIO DARIO, PASSERINI ROBERTO, RAMOVINI EUGENIO, CAPUZZI EMIDIO, BRIANZI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso l'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO EDOARDO ROCCA, giusta procure in calce; - ricorrenti -
contro

U.S.

INNOCENZI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15, presso l'avvocato ENRICO GABRIELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO PAVESI, STEFANO VERZONI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 118/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 10/03/2016 dal Presidente Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato C. E. ROCCA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente INNOCENZI, l'Avvocato
E. GABRIELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente BANCA ITALEASE,
l'Avvocato M. NUZZO che ha chiesto l'inammissibilità o
il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CCY



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 14 luglio 2009, Passerini Roberto conveniva davanti al Tribunale di Milano Banca Italease SpA nonchè Innocenzi Fabio, già Vice Presidente del CDA, perchè fossero condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni patiti in relazione all'acquisto di azioni Italease, confidando nei dati contenuti in atti e documenti predisposti dagli organi sociali e in comunicati stampa, rivelatisi non veritieri.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto della domanda, e, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attore, escludendo ogni forma di risarcimento ovvero limitandolo secondo giustizia; Innocenzi Fabio chiedeva parimenti il rigetto della domanda.

CG

Intervenivano in giudizio Rocca Carlo Edoardo ed altri.

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 24/12/2012, rigettava le domande proposte da attore e intervenuti.

Proponevano appello Passerini Roberto e altri.

Costituitosi il contraddittorio, la banca e l'Innocenzi ne chiedevano il rigetto.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15/1/2014, accoglieva parzialmente l'appello di Passerini, Miglio, Brianzi, rigettando quello degli altri soggetti.

4



Ricorrono per cassazione Rocca Carlo Edoardo e altri, che pure depositano memoria per l'udienza.

Resistono con controricorso Innocenzi Fabio nonchè Banco Popolare - Società Cooperativa, quale procuratore di Banca Italease spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, alcuni ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., là dove la Corte di Appello aveva considerato irrilevanti le informazioni fuorvianti per la mancata incidenza causale nella produzione del danno, in quanto altrimenti gli investitori non avrebbero consentito a rischiare altri capitali su un titolo azionario, a maggior ragione se esso era sceso con i corsi di borsa.

(leg)

Con il secondo, violazione degli artt. 2043, 2049 e 2395 c.c. nonchè 114 TUF, là dove la Corte di Appello aveva rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. di alcuni investitori che aveva acquistato azioni fino al 31/12/2007 e avevano effettuato ulteriori acquisti anche dopo tale data, quando era stata resa nota che il prezzo dei titoli era sopravvalutato.

Con il terzo, tutti i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 2043 c.c., 114 TUF, 2381 e 2395 c.c. circa la responsabilità colposa di Innocenzi Fabio.



Con il quarto, vizio di motivazione riguardo ad alcuni fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ma non esaminati dal giudice a quo, circa la responsabilità colposa di Innocenzi Fabio.

Possono trattarsi congiuntamente i motivi primo e secondo del ricorso.

Correttamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte n. 14056 del 2010, ove si precisa che in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie, contenente informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa risponde verso gli investitori del danno subito per avere acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto abbia influenzato le scelte dei sottoscrittori.

cey

La Corte di merito ha attribuito notevole rilevanza al comunicato stampa della Banca Italease del 31/5/2007 sul rischio derivante dall'acquisto di strumenti derivati relativi alla banca stessa.

Precisa ancora la Corte di merito che la data di "spartiacque" tra il diritto al risarcimento del danno e le



operazioni di investimento azionario, non suscettibili di tale risarcimento, non può essere collocata successivamente al giugno del 2007: alcuni ricorrenti avevano acquistato titoli fino al 31 maggio 2007, inconsapevoli dei rischi, ma continuavano ad acquistarli anche successivamente, nonostante la raggiunta consapevolezza; tale comportamento successivo - secondo la Corte di merito - evidenziava l'assoluta irrilevanza, per essi, ^{anche nel periodo antecedente,} dell'elevato rischio di investimento.

Si tratta di valutazione di fatto, sorretta da argomentazione accurata, adeguata e non illogica, assolutamente insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, come vorrebbero i ricorrenti che propongono, per gran parte, valutazioni alternative, all'evidenza, inammissibili.

Possono altresì trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto, quanto alla posizione di Fabio Innocenti.

La Corte d'Appello affermava che gli esponenti avrebbero dovuto dimostrare lo svolgimento di un'attività differenziata di tale soggetto, mentre l'Innocenti stesso doveva dimostrare di aver eseguito tutti i controlli e verifiche richiesti dal suo incarico di amministratore e nonostante ciò di non essere riuscito a scoprire che l'amministratore delegato e il direttore generale da anni avevano organizzato un'associazione a delinquere,

7



commettendo pure reati di falso in bilancio e di agiotaggio.

Vengono richiamati nel ricorso vari documenti che, a dire dei ricorrenti, indicherebbero la responsabilità dell'Innocenzi, ma che peraltro non sono stati allegati al ricorso. ^{MEMO, n. 1000} si dà specificazione, soltanto parziale, del loro contenuto, senza chiarire specificamente in che misura e con quali presupposti ed elementi si configurava una responsabilità dell'Innocenzi. Le argomentazioni, ^{in fatto,} dei ricorrenti non sono idonee ad inficiare quella, chiara ed esaustiva, ~~argomentazione~~ del giudice a quo sull'assenza di ogni responsabilità dell'Innocenzi stesso. Al riguardo quindi il ricorso appare non autosufficiente.

^{Come} ~~precisa infatti~~ ^{le parole di merito,} ~~il giudice a quo ed~~, dagli atti prodotti dalla difesa dell'Innocenzi, emerge che egli, ricoprendo la carica di Vice Presidente, faceva parte del solo comitato esecutivo della banca, ma non aveva alcuna delega operativa.

I ricorrenti affermano che, di fronte alla commissione di illeciti, avrebbe dovuto il resistente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Anche se l'argomentazione è al riguardo alquanto confusa, pare di capire che i ricorrenti si dolgano della violazione di principi sull'onere della prova, ma in modo del tutto apodittico, senza apportare ^{chiarimenti} ~~argomentazioni~~ specifiche. Non



forniscono invece argomentazione alcuna sulla interpretazione delle norme circa la responsabilità dei membri del Comitato esecutivo delle S.p.A., per l'esercizio del mandato gestorio.

Nè si attaglia alla fattispecie dedotta il richiamo ulteriore ad una sentenza di questa Corte (Cass. n. 2737 del 2013), attinente ad una fattispecie del tutto differente, con riferimento alla responsabilità degli amministratori verso la società, e non di quella ai sensi dell'art. 2395 c.c.. Ma neppure potrebbe configurarsi tale responsabilità, che solo si configura ove azionisti o terzi dimostrino di essere stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Cal

Vanno pertanto rigettati tutti i motivi del ricorso e, conseguentemente, il ricorso stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta i ricorsi; condanna i ricorrenti Rocca, Festa, Martin, Lodigiani, Rivolta, Malinaric, Seccareccia, Bressan, Nave, Ramovini e Capuzzi, in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.200,00 per ciascuna delle controparti costituite; i ricorrenti Passerini, Brianzi e Miglio al pagamento delle spese, come sopra liquidate, nei soli confronti di Innocenzi Fabio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 10/3/2016

Il Presidente Estensore.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Altavola